



COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale--

Atto n°

28

del

14 aprile 2022

Oggetto: **COMUNE DI PREVALLE – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN AMBITO TARIP- INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **QUATTORDICI---** del mese di **APRILE** alle ore **18:52** nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita, su convocazione del Sindaco, la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione del presente oggetto risultano presenti i sigg.:

		Presente	Assente
GIUSTACCHINI DAMIANO	<i>Sindaco</i>	*	
MACCARINELLI DESIRÉE	<i>Vicesindaco</i>		*
GOSETTI FRANCO	<i>Assessore</i>		*
FILIPPA ADRIANO	<i>Assessore</i>	*	
CICOLI FRANCESCA	<i>Assessore esterno</i>	*	
TOTALI		3	2

La riunione si svolge in modalità telematica ex art 1 lettera q DPCM 8 marzo 2020 ed art 1 punto 6 DPCM 11 marzo 2020

Presiede il Sindaco **DAMIANO GIUSTACCHINI**, il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. PAOLO BERTAZZOLI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune, a decorrere dal giorno **21 APR. 2022**, per 15 giorni consecutivi.

Comunicato in pari data ai sigg. Capigruppo consiliari

Prevalle, li **21 APR. 2022**

ISTRUTTORE AMM.VO
SERVIZIO SEGRETERIA
(Girelli Elena)

Copia conforme all'originale

☐ ed ai suoi allegati,
☐ per estratto,
☐ senza allegati,
rilasciata per uso amministrativo, costituita da
n° **1** fogli.

Prevalle, li **14 aprile 2022**
ISTRUTTORE AMM.VO – SERVIZIO SEGRETERIA
(Girelli Elena)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto esecutivo a' sensi del D.lgs n° 267/2000:

☐ art. 134 comma III;

Prevalle, li **14 aprile 2022**

☒ art. 134 comma IV

(RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE);

Prevalle, li **14 aprile 2022**

Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo: ☐ sì

☐ no

Prevalle, li **14 aprile 2022**

ISTRUTTORE AMM.VO – SERVIZIO SEGRETERIA
(Girelli Elena)

VERBALE di deliberazione della Giunta Comunale n° 28 in data 14 aprile 2022

Oggetto: *COMUNE DI PREVALLE – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN AMBITO TARIP- INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA'PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio a' sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;

Con voti favorevoli **UNANIMI**, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "*COMUNE DI PREVALLE – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN AMBITO TARIP- INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA'PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)* ";

Con successiva apposita votazione a scrutinio palese, dalla quale si ottengono voti favorevoli **UNANIMI**,

D E L I B E R A

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a' sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing Damiano Giustacchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Bertazzoli





COMUNE DI PREVALLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

in seduta del 14/04/2022

OGGETTO: COMUNE DI PREVALLE – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN AMBITO TARIP- INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:
“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]"

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

CONSIDERATO CHE

- alla data di approvazione della presente Deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti *oppure che nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;*
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel caso specifico il Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Giunta e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*" (da adattare in base all'organo ritenuto di competenza);

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*";

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regulatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01/01/2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I ovvero minimo;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I "livello qualitativo minimo";

ACQUISITI i favorevoli pareri espressi di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma I del D.Lgs. n° 267/2000;

Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale emergono voti favorevoli _____ contrari n. _____, astenuti n. _____,

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.

Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale emergono voti favorevoli _____
contrari n. _____, astenuti n. _____,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del DLgs.n.267/2000.

PARERI DI REGOLARITA'

(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 267/2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Prevalle, li 14/04/2022



IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Dr. Massimo Però

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Prevalle, li 14/04/2022



IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Dr Massimo Però

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

		Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
1	Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
2	Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
3	Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
4	Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
5	Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
6	Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
7	Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
8	Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
9	Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
10	Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	n.a.	Solo registrazione	Solo registrazione	≤ 240 secondi

		Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
11	Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
12	Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
13	Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
14	Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
15	Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
16	Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
17	Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	n.a.	n.a.	80%	90%
18	Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	n.a.	n.a.	80%	90%
19	Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
20	Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	n.a.	n.a.	80%	90%
21	Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
22	Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	n.a.	70%	80%	90%

n.a. = non applicabile

In grassetto sono evidenziate le voci di competenza Garda Uno SpA o dell'Ente Locale e di Garda Uno SpA per le rispettive competenze.

In caso di applicazione di Tariffa Puntuale Corrispettiva, tutte le voci sono di competenza di Garda Uno SpA.